



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia

Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Lecco

Ai Referenti Inclusione degli Istituti Comprensivi

Ai Coordinatori delle Scuole dell'Infanzia Paritarie

Alla FISM Provinciale di Lecco

Alle Unità di Neuropsichiatria Infantile – ASST Lecco e Merate

All'Associazione "La Nostra Famiglia" Lecco e Bosisio Parini

All'ATS Monza Brianza-Lecco

Oggetto: **Eventuale trattenimento degli alunni in età dell'obbligo scolastico presso la Scuola dell'Infanzia – a.s. 2021-2022**

In riferimento alla Nota Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022", si forniscono di seguito alcune indicazioni in merito all'eventuale trattenimento degli alunni alla scuola dell'infanzia.

A pag. 10 della Nota sopra citata, infatti, è introdotta per la prima volta la seguente disposizione concernente i trattenimenti alla scuola dell'infanzia: "Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti **bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell'infanzia**, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all'articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994." Appare dunque opportuno da parte dello Scrivente Ufficio ricordare i riferimenti normativi che ineriscono l'oggetto.

La Circolare Ministeriale n. 235 del 1975 ha disciplinato la frequenza alla scuola dell'infanzia per gli alunni "handicappati" sino alla Legge n. 53 del 2003 che, implicitamente, abrogava la stessa norma con l'affermazione dell'inderogabilità dell'inizio dell'obbligo scolastico a sei anni.

Il 4 febbraio 2014 la Nota Ministeriale, prot. n. 338, permetteva agli alunni stranieri adottati di permanere nella scuola dell'infanzia, al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare con successo l'inizio degli studi dell'obbligo. La stessa nota è stata ripresa per un chiarimento da una successiva del MIUR, n. 547 del 21 febbraio dello stesso anno, nella quale si consentiva, senza più alcun riferimento alla Circolare 235 del 1975, il trattenimento, in via eccezionale, per un solo anno alla scuola dell'infanzia, per «*alunni che necessitano di una speciale attenzione*», ai sensi della Direttiva del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali e successive circolari applicative.

Il testo della predetta nota della parte dispositiva inerente la direttiva recita: "**Sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. – qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione – a porre in essere**

Pec: usplc@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lc@istruzione.it -

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 0341296111 – C.F.:92025870137Sito internet : <http://lecco.istruzione.lombardia.gov.it>

gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il team dei docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5 del D.Lgs. n° 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e **comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa**".

Inoltre anche nelle *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati*, nota n. 7443 del 18 dicembre 2014, nella sezione 2.1.1.2. – Tempi d'inserimento – citata nella circolare per le iscrizioni 2021-2022, si specifica che: "(...) **Alla luce di tale necessità, le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise dal Dirigente scolastico, sentito il Team dei docenti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici e/o privati che sostengono ed accompagnano la stessa nel percorso adottivo.** Particolare attenzione va prestata ai casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi circostanziati da documentazione che ne attesti la necessità, è prevista la possibilità di deroga dall'iscrizione alla prima classe della primaria al compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell'Infanzia, come già precisato nella nota 547 del 21/2/2014 ..." delineando le specifiche responsabilità del Dirigente Scolastico.

Si ricorda altresì che l'art. 114, c. 5 del DLgs n. 297 del 1094, nei primi 5 commi si articola come segue: «1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei **fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico**, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. 4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. 5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico».

Da ciò premesso si deduce che in via del tutto eccezionale e per un solo anno si possa procedere al trattenimento di un alunno alla scuola dell'infanzia al compimento del sesto anno di età, nei casi previsti dalla normativa vigente, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente, in merito alla decisione.

Si ritiene pertanto opportuno che il Dirigente Scolastico acquisisca agli atti della propria scuola la seguente documentazione:

- richiesta di trattenimento presentata dalla famiglia, corredata da specifica certificazione e relazione degli specialisti che seguono il minore;
- parere degli insegnanti di classe e del personale educativo/assistenziale della scuola dell'infanzia di provenienza;
- progetto educativo-didattico specifico elaborato dalla scuola dell'infanzia, consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento, illustrando e specificando la natura e non limitandosi alla descrizione delle caratteristiche e della situazione dell'alunno con disabilità.

Il Dirigente Scolastico potrà quindi disporre in merito alla domanda di trattenimento con un provvedimento motivato da tenere agli atti. L'iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l'a.s. 2021-2022 non dovrà essere dunque effettuata da parte dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Il trattenimento deve essere segnalato allo Scrivente Ufficio compilando il modulo al link di seguito indicato, entro il 13 febbraio 2021. Nessuna documentazione deve essere trasmessa a questo Ufficio.
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dh7NR4c1dyU-ESctOJXDwBLDPPcMM8v5DgQz9V9yQ_XpUM0JZNIIwMEYwT1BLT1BZNjM3QzVRWkdNTS4u&data=04%7C01%7CJessica.Sala%40istruzione.it%7C30ec401cd40247193a4c08d8ab27cf7f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637447534760712190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEkaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C1000&sdata=rdeEVtCSgZNVLhNxYdN5pRdGB7EsoDXns3ugSKhRO5Y%3D&reserved=0

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
Luca Volonté

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala@istruzione.it